

ALL. B^k

1

ASSOCIAZIONE
**Amici di
Volandia**

STATUTO

ASSOCIAZIONE

“AMICI DI VOLANDIA”

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

AI SENSI DEL D.L.G.S. 117/2017

18 luglio 2020



ASSOCIAZIONE AMICI DI VOLANDIA O.d.V.

Via Tornavento, 15 21019 Somma Lombardo

C.F. : 91051250123 - tel 393 803 1682 - info@amicidivolandia.it - www.amicidivolandia.it

STATUTO ASSOCIAZIONE AMICI DI VOLANDIA

Art. 1. Denominazione e sede

1. E' costituita, in forma di organizzazione di volontariato, l'associazione denominata: "AMICI DI VOLANDIA" di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nel limite del D.L.G.S. 117/2017.
2. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l'associazione indica gli estremi dell'iscrizione stessa degli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'associazione ha sede legale nel Comune di Somma Lombardo e la sua durata è illimitata.
4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione.

Art. 2. Finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare lo scopo sociale è: sostenere promuovere attività legate alla diffusione della cultura e della tradizione industriale aeronautica della Provincia di Varese, attività di supporto della Fondazione Vollandia ed alle iniziative e/o agli obiettivi da questa perseguiti.

Art. 3. Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui al D.L.G.S. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
 - Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica di volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
2. In particolare l'associazione si propone di effettuare il supporto alle attività museali della Fondazione Vollandia.
3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi dell'attività di volontariato dei propri associati. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura,



esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art. 4. Attività diverse

1. Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.L.G.S. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.
2. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 5. Raccolta fondi

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6. Ammissione

Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito di 7 componenti che vanno mantenuti durante la vita associativa.
2. I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive della Associazione, vengono ammessi a farne parte dell'organo di amministrazione.
3. I soci si dividono nelle seguenti categorie:
 - a) Volontari
 - b) Volontari Sostenitori
 - c) Onorari

Soci Volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell'associazione, operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.



Soci Volontari Sostenitori sono tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I soci Sostenitori godono degli stessi diritti di tutti gli altri soci.

Soci Onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta dell'organo di amministrazione. I Soci Onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo degli stessi diritti di tutti gli altri soci.

4. L'ammissione all'associazione è deliberata dall'organo di amministrazione, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto l'organo di amministrazione, deve, entro 60 giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni all'interessato.
5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha 60 giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
 - a. Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.

Art. 7. Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale e con eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative deliberati dall'Assemblea.
2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.
3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascun associato maggiorenne ha diritto:
 - a) Partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
 - b) Essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - c) Conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee e parteciparvi;
 - d) Recedere in qualsiasi momento: e se maggiorenne:
 - di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega.
 - di presentare la propria candidatura per gli incarichi negli organi sociali.



5. Ciascun associato ha il dovere di:

- a) Rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e quanto deliberato dagli organi sociali.
- b) Attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo.
- c) Versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Assemblea.

Art. 8 Perdita della qualifica di socio.

1. La qualità di socio si perde in caso di:

- a) Decesso.
- b) Morosità nel pagamento della quota associativa.
- c) Recesso.
- d) Esclusione.

2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta all'organo di Amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene all'organo di Amministrazione, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dalla Associazione stessa. La perdita di qualità di socio è deliberata dall'organo di Amministrazione.

4. La perdita di qualità di socio è deliberata dall'organo di Amministrazione.

5. La delibera dell'organo di Amministrazione che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione, può ricorrere al collegio dei probiviri mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'Associazione.

6. Il Collegio dei Probiviri delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa all'interessato.



Art. 9. Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti ed alle condizioni definite preventivamente dall'organo di Amministrazione o in un eventuale regolamento predisposto dall'organo di Amministrazione e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato ed autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.
3. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 10. Organi sociali

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a) L'Assemblea dei soci
 - b) L'organo di Amministrazione
 - c) Il Presidente
 - d) Il Collegio dei probiviri
 - e) L'organo di controllo nei casi previsti dalla legge.
 - f) Il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge.
2. Gli organi sociali hanno la durata di tre esercizi (3 anni) ed i loro componenti possono essere confermati.
3. Fatta eccezione per l'organo di controllo e per il Revisore Legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11. Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
- 

2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati . Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. Agli associati Enti del terzo settore possono essere attribuiti più voti.
4. La determinazione del numero dei voti agli Enti del terzo settore ed il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
6. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci aventi diritto di voto, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
7. Non può essere conferita la delega ad un componente dell'organo di amministrazione o di altro organo sociale.
8. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione dell'organo di amministrazione.
9. Omissis

Art. 12 Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di :
 - a) Eleggere e revocare i componenti dell'organo di amministrazione scegliendoli tra i propri associati.
 - b) Omissis
 - c) Approvare il programma di attività ed il preventivo economico per l'anno successivo.
 - d) Approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione.
 - e) Deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'organo di amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danno, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge.
 - f) Deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione (o delibere di esclusione), garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio.



- g) Ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'organo di amministrazione per motivi di urgenza.
 - h) Approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall'organo di amministrazione.
 - i) Fissare l'ammontare del contributo associativo.
 - j) Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
- a) Deliberare sulle modificazioni dello statuto.
 - b) Deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Art. 13 Convocazione dell'Assemblea

- 1) L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogniqualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.
- 2) L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti dell'organo di amministrazione.
- 3) L'Assemblea è convocata almeno 14 (quattordici) giorni prima della riunione mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la Sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora, della data dell'adunanza.

Art. 14 Validità dell'Assemblea e modalità di voto

- 1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
 - 2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati partecipanti al voto.
- 

3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione, o alla sua fusione, o scissione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza dei due terzi (2/3) degli associati, in proprio e per delega e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nel Libro dei Soci.
6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un Segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
7. I componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sulle attività svolte in quelle che riguardano la loro responsabilità.
8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel quale si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito dall'articolo 22, comma 5. Le decisioni dell'assemblea impegnano tutti i soci.

Art. 15 Organo di Amministrazione

1. L'organo di amministrazione è l'organo di governo dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
 2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
 3. L'Organo di amministrazione è formato da un minimo di tre (3) ad un massimo di nove (9) componenti, eletti dall'assemblea tra gli associati. L'organo di amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente ed il Vice Presidente.
- 

4. Non può essere nominato a membro dell'Organo di amministrazione l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; se taluna delle cause ostative sopravviene dopo l'elezione l'interessato decade dalla carica. In caso di elezioni suppletive, non può essere nominato chi si è dimesso dalla carica nel corso del periodo di mandato dell'Organo di amministrazione.
5. I componenti dell'organo di amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre esercizi e possono essere rieletti

Art. 16 Competenze dell'Organo di Amministrazione

1. L'organo di amministrazione ha il compito di:
 - a) Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea.
 - b) Deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri.
 - c) Amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali ed disponendo le risorse economiche.
 - d) Predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.
 - e) Predisporre e sottoporre all'approvazione dell'assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività) ed il bilancio consuntivo.
 - f) Proporre all'Assemblea dei soci l'ammontare della quota sociale annuale.
 - g) Gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missioni sull'attività svolta.
 - h) Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendo e coordinando l'attività ed autorizzando la spesa.
 - i) Accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci.
 - j) Deliberare in merito all'esclusione di soci.
 - k) Infliggere i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci.
 - l) Eleggere il Presidente ed il Vice Presidente.



- m) Nominare il Segretario ed il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti l'organo di amministrazione oppure tra i non soci.
- n) Ratificare, nella prima seduta successiva il provvedimento di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità o di urgenza.
- o) Assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dei soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità del bilancio.
- p) Istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio ed alle Assemblee.
- q) Nominare all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri.
- r) Delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso.
- s) Assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad ogni altro organo sociale.

Art. 17 Funzionamento dell'Organo di Amministrazione

1. L'organo di amministrazione è validamente riunito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'organo di amministrazione per tre volte consecutive. L'organo di amministrazione può essere revocato dall'assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. La sostituzione di membri che venissero a cessare dalla carica è effettuata con surroga da parte dei primi dei non eletti; nel caso non fossero sufficienti, si procede con elezione suppletiva. La durata del mandato dei subentranti cessa alla scadenza del mandato dell'Organo.

Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato.
2. L'organo di amministrazione è convocato dal Presidente, almeno otto (8) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari.



3. L'organo di amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro (4) volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
5. Le riunioni dell'organo di amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; In caso di parità prevale il voto del presidente. Le deliberazioni non sono valide se non ha partecipato al voto almeno la metà dei presenti.
7. Di ogni riunione dell'organo di amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni dell'organo di amministrazione.

Art. 18 Il Presidente

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'organo di amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica un esercizio (un anno) e può essere rieletto.
2. Il Presidente:
 - a) Ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.
 - b) Dà esecuzione alle delibere dell'organo di amministrazione .
 - c) Può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni, da Enti e da privati, rilasciandone quietanze liberatorie.
 - d) Ha la facoltà di nominare avvocati, procuratori e rappresentanti nelle controversie riguardanti l'associazione in qualunque sede.
 - e) Convoca e presiede riunioni dell'assemblea e dell'organo di amministrazione.
 - f) Sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione.
 - g) In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'organo di amministrazione sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.



3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, le relative funzioni sono attribuite al Vice Presidente, che le svolge anche in caso di vacanza, sino a quando l'organo amministrativo non abbia provveduto all'elezione del nuovo presidente.
4. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 Il Segretario

1. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di assemblea e dell'organo di amministrazione, gestisce la tenuta dei Libri Sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

Art. 20 Organo di controllo e revisione legale

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co.2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di Organo Collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.L.G.S. 8 giugno 2001, n° 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativi e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
5. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di controllo che in tal caso deve essere costituito dai revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un revisore legale dei conti o una Società di revisioni iscritti nell'apposito registro.



Art. 21 Organismo di mediazione

Tutte le eventuali controversie sociali che dovessero sorgere tra i soci ovvero tra questo e l'associazione o i suoi organi, saranno previamente devolute ad un organismo di mediazione, ai sensi e per gli effetti di cui al D. L. n° 28 del 4.3.2010. Il regolamento di mediazione ed indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura presso l'organismo che verrà scelto, ad insindacabile discrezione della parte attivante, tra quelli regolarmente accreditati presso il Ministero della Giustizia ed inseriti nel Registro degli Organismi di Mediazione ai sensi dell'art. 16 D.L.G.S. n° 28/2010. Il preventivo effettivo esperimento del procedimento di mediazione ovvero di quello di negoziazione assistita costituirà condizione inderogabile di procedibilità per qualsiasi giudizio inerente la controversia. Nel caso in cui le predette procedure dovessero concludersi con esito negativo, le parti potranno adire l'Autorità Giudiziaria.

Art. 22 Libri sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) Il Libro degli Associati
 - b) Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea
 - c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione
 - d) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e di eventuali altri (Organi sociali (se istituiti);
 - e) Il libro dei volontari associati contenente il nominativo degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.
2. I libri di cui a) b) c) e) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
3. I verbali di Assemblea e organo di amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno ed i risultati di ogni eventuale votazione.
4. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.
5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata all'organo competente con un preavviso di 15 giorni.



Art. 23 Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:
 - a) Quote sociali
 - b) Contributi pubblici
 - c) Contributi privati
 - d) Donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio
 - e) Rendite patrimoniali
 - f) Rimborsi derivanti da convenzioni.
 - g) Fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore e di servizi.
 - h) Rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'associazione, purché adeguatamente documentate per l'attività, l'interesse generale prestata.
 - i) Entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c.1 art. 84 del D.L. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato.
 - j) Altre entrate previste dalla legge.
 - k) Eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 24 Scritture contabili

1. L'organo di amministrazione gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto dell'art. 13 e dell'art. 87 del D.L.G.S. 117/2017.

Art. 25 Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il primo gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo
 2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dall'organo di amministrazione e devono essere approvati dall'assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio.
 3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità dell'art. 13 del D.L.G.S. 117/2017 e sue successive modifiche.
- 

4. Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del Bilancio sociale da parte dell'organo di amministrazione ed approvazione da parte dell'Assemblea. Il Bilancio sociale è redatto secondo le linee guide indicate con decreto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del D.L. 117/2017 utilizzando lo stesso modello utilizzato nel bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.
7. Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'associazione dell'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
8. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dall'organo di amministrazione e devono essere discussi ed approvati dall'Assemblea.

Art. 26 Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale, durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.L.G.S. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi ed ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche ed utilità sociali.

Art. 27 Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1 del D.L.G.S. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'assemblea, che nomina il liquidatore avente analoga natura giuridica ed analogo scopo. Nel caso l'assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà ad evolverlo alla Fondazione Italia Sociale. A norma dell'art. 9 comma 1 del D.L.G.S. 117/2017.



Art. 28 Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea dei Soci contestualmente con l'elezione dell'organo amministrativo.

Qualsiasi Socio con una anzianità di associazione di almeno cinque anni consecutivi può essere idoneo all'elezione per la carica di Probiviro, purché non ricopra altre cariche sociali e sia in regola con tutti gli articoli statutari.

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri che eleggono tra loro il Presidente del Collegio con potere di rappresentanza.

La sua durata è la stessa dell'organo amministrativo; in caso di decadenza dello stesso, il collegio è egualmente rinnovato.

Compito del collegio è decidere sui ricorsi presentati dai soci contro le deliberazioni dell'organo di amministrazione che prevedono la loro esclusione; le decisioni sono adottate a maggioranza e non sono appellabili.

Art. 29 Disposizioni finali

Per quanto non è previsto nel presente Statuto si fa presente alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'Ordinamento Giuridico.

Nelle more di costituzione del Registro Unico resta in vigore la Normativa Previgente.

Il Presidente

Marzio Re

